




**Istituto Comprensivo n. 5 di Imola**  
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957  
Scuola dell'Infanzia G. Cerini tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria S. Zennaro tel. 0542-40613  
Scuola Secondaria S. Zennaro tel. 0542-42288  
Scuola primaria G. Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia G. Rodari tel. 0542-40137  
e-mail Segreteria: [boic84200r@istruzione.it](mailto:boic84200r@istruzione.it) posta elettronica certificata:  
[boic84200r@pec.istruzione.it](mailto:boic84200r@pec.istruzione.it)  
sito: [www.ic5imola.edu.it](http://www.ic5imola.edu.it) Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



# ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 IMOLA



## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2024/2025

Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, entrato in vigore il 19/01/2024

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Parte normativa– A.S. 2024/2025

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo n. 5 di Imola" di Imola.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/25-2025/26-2026/27, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

##### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

##### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.



TITOLO II  
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
  - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
  - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
  - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
  - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
  - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.



Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
  - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
  - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
  - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
  - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11);

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del



comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni sede o plesso dell'Istituto Comprensivo n. 5 di Imola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in PALAZZINA A, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale



ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale collaboratore scolastico e n. 1 assistente amministrativo unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente Scolastico tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Il Dirigente Scolastico dispone apposita comunicazione della proclamazione di assemblea al personale dell'Istituto. Le eventuali adesioni, in forma di dichiarazione individuale di partecipazione all'assemblea stessa, sono a cura del personale interessato e dovranno essere inviate all'Ufficio di Segreteria entro giorni 5 dalla data dell'assemblea. Sulla base delle adesioni, il Dirigente Scolastico per il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola infanzia i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea avvertendo le famiglie.

La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.

La R.S.U. e le OO.SS. rappresentative possono indire assemblee durante l'orario di lavoro che riguardino tutti o parte dei dipendenti. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente Scolastico) l'ordine del giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni lavorativi prima al capo d'istituto.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore, pro capite per anno scolastico.


Per il personale docente: Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola infanzia i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario.

Per il personale docente non possono tenersi più di due assemblee al mese, che devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.

Poiché l'orario di inizio e termine delle lezioni non coincide per i tre ordini di scuola, le due ore di assemblea vengono comunque considerate all'inizio a al termine delle lezioni.

Per il personale ATA: qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale collaboratore scolastico per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico, con sorteggio della lettera iniziale.

Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio, purché non determinano problemi organizzativi e dissensi.



Le ore delle assemblee indette al di fuori dell'orario di servizio, allo scopo di evitare disagi all'utenza, vengono riconosciute come ore da recuperare, e decurtate dalle 10 ore per assemblee. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami. Per le assemblee fuori dai locali scolastici, devono essere considerati anche i tempi di percorrenza, che verranno scalati dal monte ore delle 10 totali previsti dal CCNL.

#### Art. 11- Diritti sindacali

1. La RSU congiuntamente possono, in caso di argomenti urgenti e di complessità della scuola, chiedere che la comunicazione della RSU venga messa in visione a tutto il personale.
2. I componenti della RSU e delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, singolarmente o congiuntamente hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva. La richiesta di accesso agli atti deve essere presentata per iscritto. La visione e l'eventuale rilascio di tali atti avvengono, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta.

Dovrà essere consegnato alla RSU copia degli atti relativi agli organici e alle graduatorie interne e, inoltre, delle delibere del Consiglio di Istituto e degli altri atti che devono essere affissi all'albo, qualora richiesti

#### Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### Art. 14 –Procedure in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU o dalle OO.SS. provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste dall'art. 2 dell'allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della legge n. 146/1990.



2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, di norma entro l'ottavo giorno utile antecedente la data dello sciopero stesso.
3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, apporterà gli eventuali adattamenti d'orario per il personale docente e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
4. Nell'eventualità che il Dirigente Scolastico non sia in grado di provvedere anticipatamente ad adattamenti di orario, può disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero, per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente.
5. Qualora il Dirigente valuti che non sussistono le condizioni di sorveglianza a tutela degli studenti per adesione dei collaboratori scolastici, i plessi rimarranno chiusi al pubblico e all'utenza e i docenti non aderenti si recheranno a scuola nel loro orario di servizio o secondo le indicazioni date.
6. Nelle giornate nelle quali è previsto uno sciopero, gli alunni entreranno nei plessi solo in presenza dei docenti delle singole classi/sezioni. Non è consentito l'accesso agli alunni il cui docente/i cui docenti risulta/risultano scioperante/i, indipendentemente dalle richieste o dalla permanenza dei genitori.

Art.15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 16/02/2021 fra il Dirigente Scolastico (I.S.) e le OO.SS.

### TITOLO III PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:

Personale	Criterio utilizzato
DOCENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esigenze della scuola in rapporto al PTOF e al Piano di Miglioramento</li> <li>▪ Competenze professionali e relazionali</li> <li>▪ Esperienze pregresse e formazione specifica acquisita</li> <li>▪ Disponibilità del personale</li> </ul>

ATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esigenze della scuola in rapporto al PTOF e al Piano di Miglioramento</li> <li>▪ Competenze professionali e relazionali</li> <li>▪ Esperienze pregresse e formazione specifica acquisita</li> <li>▪ Disponibilità del personale</li> </ul>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

#### Art. 17 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'Istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### Art.18 – Sostituzioni docenti assenti

1. La sostituzione di docenti assenti avviene da parte dei docenti in servizio nella scuola per periodi di assenza fino a 10 giorni, commi 332 e 333 art. 1 Legge 190/2015 e comma 85 art. 1 Legge 107/2015, applicando le seguenti priorità:
  - docenti in compresenza (valido per la scuola dell'infanzia e primaria)
  - docenti con ore da recuperare
  - docenti che si sono resi disponibili ad effettuare ore eccedenti

#### Art. 19 – Ore eccedenti docenti

- 1- Ogni docente può mettere a disposizione fino a quattro ore settimanali libere dall'insegnamento per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione di docenti assenti.
- 2- Le ore effettivamente prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, se non recuperate, saranno retribuite secondo la normativa vigente.
- 3- La disponibilità va indicata nel prospetto sostituzioni redatto a inizio anno.

#### Art. 20 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra Istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL – comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il Fondo dell’Istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

#### Art. 21– Partecipazione del personale ATA ai lavori delle Commissioni

Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate in incontri specifici con lo stesso personale, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. 66/2017.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

#### Art. 22 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi e della sicurezza.

Si veda il PIANO ATA A.S. 24-25 per le specifiche circa la gestione della flessibilità, che è giustificata anche dalla peculiarità del nostro Istituto, dislocato in più edifici.

#### Art. 23 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si stabiliscono i sotto specificati criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio:

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, sulle bacheche digitali e sul registro elettronico e rese disponibili al personale in modalità telematica.
2. Il personale docente e ATA è tenuto alla lettura delle comunicazioni (circolari, avvisi, ecc) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00, fornendo il relativo riscontro secondo quanto previsto.



3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

#### PERSONALE DOCENTE E ATA

Il Dirigente Scolastico invierà comunicazioni, a mezzo posta elettronica, esclusivamente ai propri diretti collaboratori e al Direttore S.G.A. durante l'orario di funzionamento degli uffici amministrativi;

#### DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il personale docente ed ATA, con esclusione dei collaboratori e del Direttore SGA, si asterrà dal contattare telefonicamente il Dirigente Scolastico e/o dall'inviare messaggi al cellulare privato dello stesso Dirigente. Per qualsiasi comunicazione dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici amministrativi;
2. Il personale docente ed ATA ha facoltà di inviare al Dirigente Scolastico messaggi sulla posta istituzionale, in relazione a questioni di estrema importanza, limitandosi ad utilizzare la PEC solo per eventuali adempimenti soggetti a scadenza (es. bandi, domande di mobilità, ecc.);
3. È possibile interloquire con il Dirigente Scolastico solo previo appuntamento presso gli uffici amministrativi.


#### Art. 24 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni

tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

#### Art. 25 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.



## TITOLO V

### ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

#### Art. 26 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### Art. 27 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

#### Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

#### Art. 29 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure, incaricate dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione:
  - addetto al primo soccorso;
  - addetto all'emergenza e incendio;
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO VI  
NUOVI DIRITTI E DOVERI


**Art. 30 – Il lavoro agile**

Le disposizioni in materia di lavoro a distanza per il personale ATA profilo amministrativo sono quelle previste all'art. 10-11-12-13-14-15-16 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021.

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed esso è finalizzato a conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, per avvalersi della modalità di lavoro agile, il dipendente potrà presentare adeguata istanza, che il dirigente scolastico potrà accogliere se rispondente ai criteri generali delle modalità attuative e ai criteri di accesso del lavoro a distanza di cui all'informazione resa alla parte sindacale previo confronto ai sensi dell'art. 30, dell'art. 81, dell'art. 123 e dell'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). Nella scelta dei criteri è fatto salvo quello di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. Nell'ambito del rapporto di lavoro in essere e fermo restando il trattamento giuridico ed economico attualmente applicato, il dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro agile secondo le modalità pattuite nell'accordo individuale di cui all'art. 13 del CCNL 2019-2021.

**Art. 31 – Nuove norme**

Merita una sottolineatura la parte del nuovo CCNL, Titolo IV, Disposizioni particolari, dedicata all'art. 17, ai Congedi per donne vittime di violenza: all'art. 18, alle Unioni civili; all'art. 19 alla Differenza dei trattamenti economici individuali; all'art. 20 Misure per disincentivare elevati tassi di assenze del personale; all'art. 21, alla Transizione di genere.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Parte economica – A.S. 2024/2025

TITOLO VII  
TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO  
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 32 – Premessa e durata

1. Ai sensi dell'art. 8, co. 3 del CCNL del 18 gennaio 2024, il presente contratto, di durata annuale, è relativo ai criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 e riferiti all'anno scolastico 2024/2025.

Art. 33 – Risorse per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da:
  - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
  - c. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
  - d. stanziamenti previsti la remunerazione delle ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti;
  - e. stanziamenti previsti per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
  - f. stanziamenti previsti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - g. stanziamenti previsti per la valorizzazione del personale scolastico;
  - h. eventuali residui non utilizzati negli anni scolastici precedenti.

Il totale delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR con nota prot. n 36704 del 30/09/2024 per il corrente anno scolastico è pari a:


- € 41.467,94 quota Fondo delle Istituzioni Scolastiche;
- € 4.180,54 quota per Funzioni Strumentali;
- € 2.920,84 quota per Incarichi Specifici del personale ATA;
- € 2.696,13 quota per Ore Eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti;
- € 769,01 per le attività complementari di educazione fisica;
- € 0 per le misure incentivanti per Aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- € 11.923,28 I per la valorizzazione del personale scolastico.

2. A tali somme si aggiungono, inoltre, le seguenti economie degli anni precedenti:

- a. € 4.637,17 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche;
- b. € 0 per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c. € 0 per gli Incarichi Specifici del Personale ATA;
- d. € 1.939,47 per le Ore Eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti;
- e. € 0 per le Aree a rischio;
- f. € 417,30 per attività complementari di educazione fisica;

Le risorse finanziarie disponibili per la presente contrattazione ammontano a

€ 70.951,68.



## Art. 34 – Attività finalizzate

1.	Per il presente anno scolastico i fondi, al lordo dipendente, comprese le economie, sono pari a:	
a)	Fondo delle Istituzioni Scolastiche	€ 46.105,11
b)	Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.180,54
c)	Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.920,84
d)	Aree a rischio, a forte immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
e)	Attività complementari di educazione fisica	€ 1.186,31
f)	Ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti	€ 4.635,60
g)	Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 11.923,28

Per le assegnazioni di cui sopra, si procederà, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009(legge Finanziaria per il 2010) a gestire tale somma secondo le modalità del "cedolino unico".

## CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

## Art. 35 – Finalizzazione delle risorse del FIS

- Coerentemente con il disposto di legge, le risorse del FIS (€ 46.105,11 lordo dipendente) devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e sulla base dei risultati conseguiti.

## Art. 36 – Criteri per la suddivisione del Fondo

- Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, al netto dell'indennità di direzione per il DSGA pari a € 4.930,50, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività:

- Del personale docente € 30.469,621 (74% del FIS), lordo dipendente;
- Del personale ATA € 10.705,40 (26% del FIS), lordo dipendente.

## Art. 37 – Stanziamenti

- Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate retribuite al lordo dipendente:

A) supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo:	€ 9.509,50
▪ collaboratori del dirigente	€ 4.042,50
▪ fiduciari di plesso e coadiuvatori	€ 5.467,00

B) supporto alla didattica (commissioni, referenti, progetti, sicurezza, ecc.) € 17.498,25

C) attività aggiuntive d'insegnamento (art.88, c.2, lett.b CCNL 29/11/2007) e attività gestionale organizzativa funzionale all'organizzazione, al coordinamento didattico comprensivo anche delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. € 3.188,05

2. Il fondo di istituto destinato per le attività riferite al personale ATA. L'importo complessivo disponibile è € 10.705,40, è suddiviso nel modo seguente tra i diversi profili:

a) € 4.282,16 per il personale amministrativo, destinato a remunerare le seguenti attività aggiuntive o di maggior complessità:	
▪ Cura dei rapporti con gli Enti Esterni	€ 175,00
▪ Supporto Staff Dirigenza	€ 200,00
▪ Consegna pc e tablet ai docenti e ai genitori per alunni h	€ 350,00
▪ Rilevazioni SIDI e CHECKPOINT	€ 350,00
▪ Cura delle pratiche relative alla privacy	€ 350,00
▪ Consegna beni ai subconsegnatari	€ 150,00
▪ Pratiche ricostruzioni di carriere	€ 400,00
▪ Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti	€ 1.200,00
▪ Supporto Ufficio personale	€ 350,00
▪ Supporto alle Funzioni strumentali Inclusione	€ 375,00
▪ Pratiche relative ai tirocini	€ 250,00
▪ Coordinamento e supporto nuovo personale Uff. Personale	€ 132,16
b) € 6.423,24 per i collaboratori scolastici, finalizzato alle seguenti attività:	
▪ Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti	€ 4.128,24
▪ Collaborazione ai progetti d'Istituto	€ 2.295,00

#### Art. 38 – Valorizzazione del personale scolastico

- Le risorse assegnate per retribuire la valorizzazione del personale scolastico sono pari a € 11.923,28.
- L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'Art. 1 commi 127 e 128 della Legge 107/2015 nonché dell'art. 17 c. 1 lett. E – bis del D.lgs. 165/2001. La quota pari al 74% è di € 8.823,23. Tali criteri sono:
  - Contributo alla costruzione di un clima organizzativo e relazionale che dia un valore aggiunto alla scuola;
  - Intensificazione delle attività oltre il proprio orario di servizio;
  - Valorizzazione dell'Istituto sul territorio (es: partecipazioni a concorsi organizzati da enti o associazioni locali, partecipazione a manifestazioni su percorsi didattici che mirano all'autoriflessione degli studenti per il miglioramento e la crescita personale e sociale...)
- I criteri individuati per la valorizzazione del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025 sono:
  - Contributo documentato alla costruzione di un clima organizzativo e relazionale che favorisca la gestione della conflittualità;
  - Buona relazione con l'utenza;
  - Flessibilità operativa;
  - Celerità nell'evasione delle pratiche;
  - Contributo al miglioramento della qualità dei servizi scolastici.

La quota pari al 26% è di € 3.100,05, di cui € 1.860,03 per i collaboratori scolastici e € 1.240,02 per gli Assistenti Amministrativi.

#### Art. 39 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi finalizzati allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.



3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Al personale docente sarà richiesta la redazione di un'apposita relazione esplicativa del quando e del come sono state effettuate le ore assegnate, o parte di esse nel caso siano risultate sovrabbondanti in rapporto alle effettive necessità, e dei risultati conseguiti.

Art. 40 – Assegnazione compenso individuale a ciascuna Funzione Strumentale

1. Le risorse assegnate nell'a.s. 2024/2025 per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa sono pari a € 4.180,54.
2. Per l'a.s. 2024-2025, il compenso è stato così ripartito fra le figure individuate come Funzione Strumentali nelle seguenti aree: Gestione del PTOF (€ 600,00) – Inclusione Infanzia (€ 300,00) – Inclusione Primaria (€ 418,00) -Inclusione Seconadaria (€ 418,00) – Valutazione e autovalutazione (€ 418,00) – Continuità/orientamento (€ 350,00) – Rapporti Enti Esterni e coordinamento manifestazioni scolastiche (€ 300,00) –Innovazione didattica e tecnologica (€ 400,00) – Integrazione alunni stranieri Bes e Dsa (€ 350,00) – Pon e Por (€ 550,00).

Art. 41 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. In caso di assenze che nel corso dell'anno superino i 15 gg il compenso relativo all'intensificazione sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 42 - Incarichi specifici

1. Le risorse assegnate per gli incarichi specifici del personale ATA sono pari € 2.920,84.
2. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - comprovata professionalità specifica
  - disponibilità degli interessati
  - anzianità di servizio
4. Le risorse disponibili per gli incarichi specifici sono pari a € 2.920,84. Il compenso sarà distribuito al personale non beneficiario dell'art. 7 o della seconda posizione economica.


Vengono attribuiti incarichi per attività di:

Collaboratori scolastici (€ 1.168,34)

- Assistenza di base e la cura materiale degli alunni disabili € 1.168,34

Assistente amministrativi (€ 1.752,50)

- Cura delle pratiche relative alla sicurezza € 350,00
- Trasferte in posta € 75,00
- Pratiche PASSWEB € 625,00
- Supporto e gestione dei progetti dell'Istituto € 702,50



TITOLO VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, c. 3 del D.Lgs 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 44 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere esplicativi preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.  
Nel caso di risorse residue le stesse saranno destinate al personale secondo modalità concordate con le RSU.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato proporzionalmente ai livelli quantitativi e ove possibile qualitativi del lavoro svolto.

IMOLA, 31/01/2025


Per la delegazione di parte Pubblica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Adele D'Angelo  


Per la delegazione di parte sindacale:

le R.S.U. di Istituto:

Maria Mamone 

Organizzazioni Territoriali:

F.L.C. C.G.I.L. Scuola

Maria Piccirillo 

Davide Baroncini \_\_\_\_\_

Alberto Testa 

CISL Scuola

Stefania Monducci 